



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Testo Unificato delle Proposte di Legge
- Reg. Gen. nn.192-194-261-

ad iniziativa dei consiglieri
Beneduce, Cesaro, Russo, Di Scala, Schiano di Visconti, Paolino, Zinzi
Longobardi
De Pascale
Ricchiuti e Cirillo

“Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile”

approvato all’unanimità
(Gruppi PD, De Luca Presidente, UDC, FI, M5S e Fd’I)
nella seduta del 19 giugno 2018

Relatori

Ricchiuti Maria (UDC), Beneduce Flora (FI), Longobardi Alfonso (De Luca Presidente), De Pascale Carmine (De Luca Presidente) e Cirillo Luigi (M5S)

INDICE

Articolo 1	<i>Oggetto e finalità</i>
Articolo 2	<i>Libertà di scelta e non discriminazione</i>
Articolo 3	<i>Destinatari</i>
Articolo 4	<i>Interventi</i>
Articolo 5	<i>Formazione</i>
Articolo 6	<i>Programmazione attività</i>
Articolo 7	<i>Inclusione lavorativa</i>
Articolo 8	<i>Trasporti</i>
Articolo 9	<i>Clausola valutativa</i>
Articolo 10	<i>Norma finanziaria</i>
Articolo 11	<i>Entrata in vigore</i>





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In materia di sordità, negli ultimi decenni si sono realizzati notevoli progressi in medicina, audiologia, pedagogia e logopedia nonché nelle tecnologie di settore, che hanno contribuito in maniera significativa all'inclusione delle persone sorde nella società; parallelamente, è cambiato il modo di intendere la disabilità e la comunità si è aperta, accettandola senza inibizioni, alla condizione dei disabili.

I progressi e i cambiamenti compiuti hanno avuto ripercussioni sia nella legislazione nazionale che nell'ambito del diritto internazionale: l'uso della lingua dei segni italiana trova rilievo nei principi di cui agli articoli 3 e 6 della Costituzione; nella legge 5 febbraio 1992, n. 104; nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 30 marzo 2007; nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992.

Tuttavia, non esiste ancora in Italia una legge organica sulla materia. Nel corso dell'appena conclusa legislatura, è stato approvato dal Senato della Repubblica in data 3 ottobre 2017, un disegno di legge (A.S. 302) recante "Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche" che ha unificato più testi proposti dalle diverse forze politiche; il testo prevede il riconoscimento della LIS e della LIS tattile quale lingua propria della comunità dei sordi, equiparandola ad una minoranza linguistica. L'approvazione del suddetto disegno di legge nazionale consentirà il pieno riconoscimento della LIS ed il suo conseguente utilizzo in tutti gli ambiti di interesse sociale, ivi compreso l'uso in ambito giudiziario e nei rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni.

Altre Regioni hanno già adottato disposizioni per la diffusione della LIS e della LIS tattile.

Le persone sorde vivono in una società formata da una maggioranza di persone udenti e cosiddette normodotate e ciò comporta la necessità di rimuovere le barriere della comunicazione che impediscono loro, in ogni ambito della vita quotidiana, l'accesso all'informazione, ai servizi e in generale alle risorse della nostra società.

Il concetto di vita indipendente rappresenta, per le persone con disabilità, la possibilità di vivere la propria vita come qualsiasi altra persona, assumendo le proprie decisioni e scelte con le sole limitazioni che possono incontrare le persone cosiddette normodotate. Un concetto che riguarda l'autodeterminazione delle persone con disabilità e che si riverbera, anche, sull'ambito familiare della persona interessata.

Il Testo Unificato ha l'obiettivo di individuare gli strumenti primari per rimuovere le barriere alla comunicazione, altrettanto gravi e invalidanti di quelle architettoniche, e promuovere l'accesso all'informazione e alla comunicazione per le persone sorde, sordo-cieche e con problemi uditivi in genere, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali, senza discriminazioni di sorta.

Riconosce il principio della libertà di scelta, infatti, le persone sorde o loro familiari nel caso di minori, hanno il diritto di scegliere la modalità di comunicazione e di accesso alle informazioni che prediligono, nel pieno rispetto della loro autonomia e identità, pertanto, vanno sostenuti, tutelati e diffusi tutti gli strumenti per la comunicazione, gli ausili e le metodologie che garantiscono azioni di prevenzione e cura, integrazione e autonomia. Il principale strumento di comunicazione è il linguaggio: la conoscenza e l'uso della lingua favoriscono e rendono possibile l'accesso e la trasmissione della conoscenza e delle informazioni oltre a essere la spina dorsale delle relazioni individuali e sociali.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

La lingua non è una semplice manifestazione della libertà individuale, piuttosto trascende gli ambiti personali e diventa uno strumento insostituibile per la vita in società.

Una vera integrazione sociale si realizza però non solo nella determinazione di un insieme di misure rivolte direttamente alle persone con disabilità, quanto piuttosto deve proiettarsi anche sul resto della cittadinanza, garantendo la diffusione e l'utilizzo della LIS e della LIS tattile di tutti gli altri strumenti di accesso in tutte le istituzioni e organizzazioni nelle quali si svolge un servizio pubblico, realizzando così il godimento reale ed effettivo dei diritti fondamentali.

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità dell'iniziativa legislativa consistenti nel promuovere il riconoscimento, la diffusione, l'acquisizione e l'uso della LIS e della LIS tattile, la rimozione delle barriere alla comunicazione, l'inclusione e integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditive in genere, la prevenzione e la cura del deficit uditivo e la diffusione di ogni altra tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi.

L'articolo 2 riconosce il principio della libertà di scelta in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati.

L'articolo 3 individua i destinatari, ossia le persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in genere, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo e le loro famiglie.

L'articolo 4 delinea l'ambito d'intervento regionale, in particolare volto a promuovere e favorire la disponibilità di canali comunicativi e la diffusione degli strumenti tecnologici; l'uso della LIS e della LIS tattile e di ogni mezzo tecnico anche informatico nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni e con gli enti del sistema regionale; l'accessibilità del patrimonio storico artistico, culturale, il turismo accessibile e per la fruizione degli eventi regionali a carattere culturale, ricreativo e sportivo; l'accessibilità ai media; forme di collaborazione attraverso la stipula di convenzioni e protocolli con le associazioni operanti a livello regionale per la tutela dei destinatari dell'art.3; ai commi 2 e 3 si prevede che la Regione garantisca i servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e di sottotitolazione nelle riunioni plenarie del Consiglio regionale ed eroghi un servizio periodico multimediale di informazione sull'attività istituzionale del Consiglio regionale, secondo lo stato della tecnologia.

L'articolo 5 riguarda l'ambito della formazione in cui la Regione promuove azioni di supporto agli studenti attraverso servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato nella lingua dei segni, il ricorso a programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce e l'impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura idonei a favorirne l'apprendimento e la comunicazione; forme di collaborazione e partenariato con le Università e i Centri di ricerca; l'implementazione di percorsi formativi e l'aggiornamento dei profili professionali operanti nell'ambito socio-sanitario includendo specifiche competenze nell'utilizzo della LIS e della LIS tattile. La Regione riconosce la possibilità per i bambini sordi, sordociechi o con disabilità uditiva di sperimentare, a seconda dei casi, interventi logopedici o protesici innovativi e apprendere la LIS e la LIS tattile.

L'articolo 6 demanda alla Giunta la definizione delle modalità attuative, l'individuazione delle azioni e delle risorse necessarie attraverso la predisposizione di un programma periodico, con il coinvolgimento delle associazioni operanti a livello regionale.

L'articolo 7 prevede l'intervento regionale per favorire l'inclusione in ambito lavorativo.

L'articolo 8 promuove la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile di sottotitolazione presso i punti di informazione e contatto con il pubblico e l'accessibilità nelle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

L'articolo 9 detta disposizioni riguardanti la clausola valutativa.

L'articolo 10 reca la norma finanziaria.

L'articolo 11 dispone in merito all'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA


Al fine di redigere la relazione tecnico finanziaria, in ossequio al dettato normativo di cui all'articolo 9 legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37, è necessario premettere che l'inclusione sociale delle categorie svantaggiate, tra cui le persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva in genere, è un obiettivo strategico delle politiche regionali ribadito anche nel Piano sociale regionale; l'articolato intende sistematizzare l'intervento regionale, rendendolo trasversale e cogente, nei limiti delle proprie competenze, così che i soggetti destinatari possono trovare nuovi e più ampi spazi di tutela ed essere posti in condizioni effettive di pari opportunità con gli altri cittadini.

La norma finanziaria stabilisce che all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, si provveda, mediante utilizzo delle somme già stanziato nel bilancio regionale.

In particolare, agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascun anno dell'esercizio finanziario in corso, si provvede a valere sulle risorse iscritte alla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 di cui al Bilancio di previsione 2018-2020 e contestuale incremento di pari importo della Missione 12, Programma 4, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2018-2020 anche mediante riprogrammazione delle risorse ivi allocate. La valutazione dell'attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziaria individuate non può prescindere dalla concreta attuazione che sarà data alla legge dall'organo esecutivo.

L'articolato contiene, altresì, talune disposizioni che si connotano per avere riflessi di natura finanziaria eventualmente da quantificare in euro 12.000,00 per ciascun anno dell'esercizio finanziario di riferimento, la cui copertura dovrà essere individuata nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio del Consiglio regionale.

Le metodologie per giungere alla quantificazione suindicata si basano sul compenso standard individuato dalla Giunta regionale della Campania con il Decreto Dirigenziale n. 443 del 14/05/2012 avente ad oggetto "Avviso pubblico per la costituzione di una short list di interpreti" da impiegare in occasione di convegni o altri eventi a livello regionale organizzati dalle strutture della Giunta regionale o da altre pubbliche amministrazioni", che quantifica in euro 40,00 (oltre iva) all'ora, il compenso per l'interprete LIS. Operando una valutazione media sulla frequenza e sulla durata delle sedute plenarie del Consiglio (sedute di esame -una al mese per circa 8 ore ciascuna- e sedute di question time - due al mese per circa 2 ore ciascuna) ed assumendo come valida una periodicità mensile/bimestrale del servizio multimediale sull'attività del Consiglio, attraverso la diffusione in LIS dei comunicati stampa già, di volta in volta, elaborati dagli uffici del Consiglio regionale, si propone come congrua una somma annua pari ad euro 12.000,00. Sebbene l'implementazione del servizio dipenda da fattori e variabili che possono far oscillare il costo degli stessi, la stima rispecchia standard intermedi già utilizzati nel medesimo campo di applicazione. Non si ritengono, in merito, sussistere oneri aggiuntivi di gestione indotti in quanto le attività tecniche necessarie alla registrazione del servizio multimediale possono, allo stato attuale della tecnologia, essere gestite con mezzi e risorse interne al Consiglio regionale.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Campania, in attuazione degli articoli 3 e 117 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n.107), nonché in armonia con i principi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, promuove il riconoscimento, la diffusione, l'acquisizione e l'uso della lingua dei segni italiana (di seguito LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (di seguito LIS tattile), la rimozione delle barriere della comunicazione, l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere.

Promuove, inoltre, la prevenzione e la cura del deficit uditivo e la diffusione di ogni altra tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi.

2. La Regione tutela i diritti delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere e promuove l'uso della LIS e della LIS tattile, come strumento di integrazione sociale per garantire l'accesso alle informazioni ed ai servizi pubblici regionali.

Art. 2

Libertà di scelta e non discriminazione

1. La Regione riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere, e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale.

2. La Regione favorisce le condizioni affinché le persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva possano liberamente fare uso della LIS, della LIS tattile e dei mezzi di sostegno alla comunicazione in tutti gli ambiti pubblici e privati.

Art. 3

Destinatari

1. Sono destinatari della presente legge le persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in genere, con deficit di comunicazione o di linguaggio, come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, e le loro famiglie.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art. 4
Interventi

1. La Regione, nel rispetto del principio della libertà di scelta sulle modalità di comunicazione e sui percorsi educativi e sugli ausili da adottare, promuove:

- a) i diritti delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere, e ne garantisce l'inclusione sociale attraverso la disponibilità dei canali comunicativi e la diffusione degli strumenti tecnologici, dei servizi e delle risorse offerte ai cittadini;
- b) l'uso della LIS, della LIS tattile e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche e con gli enti del sistema regionale;
- c) la realizzazione di progetti per l'attivazione di servizi di sostegno alla comunicazione in LIS e LIS tattile presso gli uffici dei Piani di zona, valorizzando la funzione dell'operatore interno sordo che utilizza la LIS, anche in collaborazione con altri uffici di Piano e con le associazioni delle persone con disabilità uditiva operanti nel territorio regionale, iscritte agli albi ed ai registri regionali;
- d) la diffusione dell'utilizzo della LIS e della LIS tattile e delle altre tecniche anche informatiche per favorire l'accessibilità al patrimonio storico, artistico e culturale regionale, il turismo accessibile e la fruizione di eventi regionali a carattere culturale, ricreativo e sportivo;
- e) la diffusione della LIS, della LIS tattile e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire l'accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale, anche con la collaborazione del Comitato Regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.);
- f) le forme di collaborazione, attraverso la stipula di convenzioni e protocolli, con le associazioni operanti a livello regionale per la tutela dei destinatari di cui all'articolo 3, iscritte agli albi ed ai registri regionali.

2. La Regione garantisce i servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e di sottotitolazione nelle riunioni plenarie del Consiglio regionale.

3. La Regione promuove la piena accessibilità alle attività di informazione istituzionale mediante la realizzazione e l'erogazione di un servizio periodico multimediale di informazione sull'attività istituzionale del Consiglio regionale, secondo lo stato della tecnologia.

Art. 5
Formazione

1. La Regione promuove:

- a) la possibilità per il bambino sordo, sordocieco o con disabilità uditiva in genere, sia di sperimentare gli interventi logopedici e protesici per l'abilitazione linguistica orale precoce, sia di apprendere la LIS o la LIS tattile;
- b) le azioni di supporto agli studenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 3, nell'ambito di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e in quelle universitarie, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto delle diverse autonomie, attraverso servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato nella lingua dei segni, il ricorso a programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce e l'impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura idonei a favorirne l'apprendimento e la comunicazione;
- c) le forme di collaborazione e partenariato con le Università e i Centri di ricerca per effettuare i progetti di ricerca in materia ed incrementare l'accesso all'istruzione universitaria e post-universitaria.



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

2. La Regione favorisce la diffusione dell'utilizzo della LIS e della LIS tattile, anche mediante percorsi formativi e di aggiornamento, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e con le istituzioni universitarie, gli enti di formazione, le associazioni delle figure professionali qualificate in materia di disabilità uditiva di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n.4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), e le associazioni operanti a livello regionale nell'ambito della tutela dei destinatari di cui all'articolo 3.

3. La Regione favorisce l'aggiornamento dei profili professionali operanti nell'ambito socio-sanitario, prevedendo l'acquisizione di specifiche competenze nell'utilizzo della LIS e della LIS tattile.

Art. 6

Programmazione attività

1. La Giunta regionale definisce le modalità, le azioni e le risorse attraverso le quali attua la presente legge, avviando la redazione di un Programma periodico, mediante il coinvolgimento delle associazioni operanti a livello regionale nell'ambito della tutela dei destinatari di cui all'articolo 3.

Art. 7

Inclusione lavorativa

1. La Regione, per quanto di competenza, favorisce gli interventi volti a realizzare pari opportunità e accessibilità negli ambienti di lavoro, di formazione e aggiornamento, ed in ogni ambito della vita lavorativa mediante l'utilizzo di strumenti, anche innovativi, atti a realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere.

Art. 8

Trasporti

1. La Regione promuove la diffusione e l'accessibilità nelle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo, dei servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile di sottotitolazione presso i punti di informazione e contatto con il pubblico.

Art. 9

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, annualmente, trasmette al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge, sugli interventi e sui risultati da essa ottenuti.





Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
(Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali)

Art.10

Norma Finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00, per ciascun anno dell'esercizio finanziario in corso si provvede a valere sulle risorse iscritte alla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 di cui al Bilancio di Previsione regionale 2018-2010 e contestuale incremento di pari importo della Missione 12, Programma 4, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2018-2020 anche mediante riprogrammazione delle risorse ivi allocate.

Art.11

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Campania.



IL PRESIDENTE

Tommaso Amabile